

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri» (2104), d'iniziativa del senatore Franza e di altri senatori

«Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva» (2265), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione congiunta; approvazione, con modificazioni, del dise-

gno di legge n. 2265 e rinvio della discussione del disegno di legge n. 2104)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
CAPPUZZO (DC) .....	2, 3, 4 e <i>passim</i>
FERRARA Maurizio (PCI) .....	15, 19
GIACCHÈ (PCI) .....	3, 4, 6 e <i>passim</i>
IANNI (DC), relatore alla Commissione .....	5, 8, 12 e <i>passim</i>
MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa .....	4, 5, 6 e <i>passim</i>
PIERRI (PSI) .....	16

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri» (2104),**  
d'iniziativa del senatore Franza e di altri senatori

**«Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva» (2265),** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta; approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2265 e rinvio del disegno di legge n. 2104)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge «Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri», d'iniziativa del senatore Franza e di altri senatori e «Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

È stato proposto dal relatore, senatore Ianni, di prendere a base della discussione il disegno di legge n. 2265.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### **Art. 1.**

1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente:

«1-bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;».

**CAPPUZZO.** Signor Presidente, comprendo le motivazioni che hanno indotto a formulare questo articolo, ma non ne vedo tuttavia la rilevanza da un punto di vista sociale.

Un provvedimento come questo non può essere, infatti, avulso dalla visione dei fini che si vogliono perseguire ed io ritengo che l'obiettivo principale debba essere quello di privilegiare le categorie socialmente più deboli.

Mi rendo conto della valenza di questa norma, volta essenzialmente a mitigare il dolore della famiglia; però vorrei richiamare l'attenzione

sulla *ratio* del provvedimento, perchè credo che le leggi non possano essere di volta in volta calibrate in funzione delle reazioni della pubblica opinione. Il caso del militare deceduto durante il servizio di leva, magari tornando dalla discoteca la sera mentre è in permesso di 36 ore, non mi sembra assimilabile a quello del militare che invece è morto effettivamente in servizio per un incidente comunque collegabile alla sua prestazione del servizio di leva.

Vi richiamo sulla delicatezza del problema, perchè la formulazione dell'articolo 1 fa sorgere alcune perplessità.

GIACCHÈ. Capisco le osservazioni del collega Cappuzzo. Ritengo però che la norma probabilmente risponda ad una certa sensibilità sociale, che sia cresciuta a seguito dei decessi durante il servizio militare, dei suicidi, sia cioè il portato di fatti che si sono creati e che finiscono per provocare dei traumi nella famiglia di fronte alla partenza di un altro figlio per il servizio militare.

In sostanza credo che di fronte ad una famiglia che ha perso un figlio - indipendentemente dal modo in cui sia morto - l'articolo 1 così come è formulato abbia una sua ragion d'essere e potremo quindi cercare di mantenerlo. Anch'io ho avuto qualche perplessità, ma ritengo comunque che la norma abbia una sua valenza e pertanto inviterei la Commissione a trovare eventualmente una migliore formulazione dell'articolo ma non a sopprimerlo.

CAPPUZZO. Vorrei aggiungere che se ci incamminiamo su questa strada potrebbe addirittura essere invocato ciò che un momento fa veniva ricordato, cioè che comunque una famiglia veramente colpita da un fatto del genere possa pretendere che gli altri figli non prestino servizio militare. Si potrebbe arrivare addirittura ad invocare altrettanto per un figlio morto per droga, che ha generato nella famiglia una logica apprensione e un maggior attaccamento agli altri figli.

Credo che noi dobbiamo individuare il fine che con questo provvedimento si vuole perseguire: una legge che intende definire le categorie di esonero deve avere un filo conduttore: privilegiare le classi più deboli e tutelare, le esigenze fondamentali di talune categorie di cittadini, ma deve evitare le generalizzazioni non motivate che possono portare effetti a catena. Pertanto, pur comprendendo le valutazioni del senatore Giacchè, per cui la famiglia lega in ogni caso la morte del figlio al servizio militare, anche se il figlio è morto a casa mentre era in permesso, mi permetterei di suggerire la ricerca di una formulazione che non apra una nuova falla in questo settore, perchè nel tempo gli esoneri sono andati via via crescendo.

GIACCHÈ. La norma attuale già prevede che il fratello del militare «morto durante la prestazione del servizio militare, o in congedo o in riforma, per ferite o infermità contratte in servizio o per causa di servizio» abbia titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva. Proporrei di trasferire questa previsione contenuta nella legge n. 191 del 1975 alla legge n. 958 del 1986, cioè ai casi di esubero.

CAPPUZZO. Mi rendo conto dell'impatto psicologico che un tale evento può avere sulla famiglia. Ma allora, perchè contemplare il caso del fratello di militare deceduto in servizio e non quello dei suoi figli?

Sono disposto ad accettare tutte le soluzioni, anche quelle che si muovano in senso estensivo, purchè abbiano un fondamento di razionalità. Se pensiamo a quanti casi si possono verificare ci rendiamo conto che andremmo ad aprire delle lacune nel sistema che non potrebbero più essere fronteggiate nel futuro.

GIACCHÈ. Dal momento che il disegno di legge è stato presentato dal Ministro, vorrei sentire l'opinione del Governo.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo è stato modificato dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

GIACCHÈ. Non per questa parte. Vorremmo quindi avere una valutazione del Governo.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono sensibile al problema di equità sollevato dal senatore Cappuzzo, tuttavia, dal momento che il fenomeno riguarda circa 100 casi ogni anno, l'impatto sarebbe contenuto.

PRESIDENTE. Propongo, a questo punto, di accantonare momentaneamente l'articolo 1.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 2.

#### Art. 2.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purchè in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo, del senatore Cappuzzo, tende alla soppressione dell'intero articolo.

Il secondo, presentato dal Governo, tende a sostituire le parole: «la sua abituale» con la parola: «qualsiasi».

CAPPUZZO. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento vorrei fare alcune considerazioni sulla filosofia dell'intero provvedimento. Sarebbe bene ricordare, ove fosse sfuggito ai colleghi, l'intervento che il generale Canino ha fatto non molto tempo fa presso la Commissione difesa della Camera dei Deputati.

Un provvedimento di questo genere, in sè validissimo, evidentemente incide sulla disponibilità delle forze ed incide anche su taluni aspetti, peraltro rimarchevoli, della linea di fondo che vogliamo seguire in campo sociale.

Affermava il generale Canino riferendosi alla classe 1970 che essa è partita con una forza di 462.000 nati vivi. Il 27 per cento di questa classe (ben 128.000 unità) è stato perso per cause diverse: riforma (7 per cento); espatrio, condanna, renitenza (14 per cento); arruolamento prima della chiamata nelle Forze armate e nelle Forze di polizia (3 per cento); dispensa (3 per cento). Circa il 10 per cento (38.000 unità) è stato precettato «a monte» dalla Marina; circa il 6 per cento (26.000 unità) è stato incorporato dall'Esercito per conto dell'Aeronautica militare. In tal modo solo il 57 per cento (269.094 unità) è rimasto teoricamente a disposizione per l'incorporazione nell'Esercito.

Vediamo ora cosa succede degli incorporabili nell'Esercito: il 9 per cento (23.800 unità) viene impiegato in Servizio ausiliario nelle Forze di polizia; il 20 per cento (53.600 unità) viene rinviato o differito per motivi di studio o di vario tipo; il 6 per cento (13.700 unità) ha obiettato per motivi di coscienza. Il 65 per cento (177.000 unità) è ciò che realmente resta a disposizione.

Qualunque norma può essere approvata sempre però muovendosi nell'ambito del quadro che ho ricordato prima tenendo, peraltro, presente l'orientamento a ridurre la ferma a dieci mesi. Si tratta di provvedimenti di carattere sconvolgente, che si vanno ad aggiungere ad una serie sempre crescente di esoneri, al punto che si pone il problema se abbia ormai significato la ferma di leva obbligatoria.

Per quanto riguarda l'articolo 2, desidero fare osservare che l'eliminazione del vincolo normativo «e non eserciti di fatto altra attività lavorativa» riferito ai genitori inabili e previsto dal n. 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge n. 191, creerebbe inaccettabili situazioni sperequative amplificando ingiustamente la casistica inerente alla dispensa. I casi di accertate difficoltà economiche e familiari sono già previsti dall'attuale normativa. Ho presentato un emendamento soppressivo in quanto tale disposizione non mi sembra equa e favorirebbe categorie di cittadini che non hanno diritto alla dispensa.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, già in sede di illustrazione del provvedimento espressi il mio parere favorevole sull'intero disegno di legge. Sarebbe pertanto illogica qualsiasi modifica dell'opinione espressa in precedenza.

Mi dichiaro, quindi, preliminarmente contrario a tutti gli emendamenti soppressivi di articoli o di parti di essi.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento tende a precisare che la dispensa venga applicata in favore del primogenito o dell'unico figlio di genitori viventi, uno dei quali affetto da un'infermità permanente ed insanabile tale da renderlo inabile all'esplicazione di qualsiasi attività lavorativa.

Esprimo, infine, parere contrario all'emendamento del senatore Cappuzzo.

CAPPUZZO. Insisto nella mia posizione, giacchè mi sembra che la dizione contenuta nella legge n. 191, «e non eserciti di fatto altra attività lavorativa», fosse più cogente e vincolante rispetto a questa affermazione generica che consentirebbe di aggirare facilmente il vincolo. D'altronde, proprio in questo senso, vi sono casi eclatanti di cittadini che si sono sottratti al servizio di leva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Cappuzzo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del Governo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GIACCHÈ. Dichiaro il voto contrario a questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 3.

### Art. 3.

1. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Cappuzzo e Poli un emendamento tendente alla soppressione dell'intero articolo.

CAPPUZZO. La dispensa dalla ferma di leva esclusivamente sulla base del numero dei fratelli che hanno svolto il servizio militare, in primo luogo, stravolge i principi ispiratori dell'istituto e cioè le comprovate necessità di sussistenza della famiglia.

In secondo luogo - e ciò è ancor più grave sotto il profilo della filosofia della legge - vanifica il dovere costituzionale dell'obbligo del servizio di leva da parte di tutti i cittadini, spostando il destinatario della norma dal singolo alla famiglia.

Siamo nel campo dell'assurdo: sembra quasi di essere tornati al vecchio istituto secondo cui la famiglia di un giovane del Nord che aveva mezzi poteva versare una determinata somma per non far partire il proprio figlio, al posto del quale sarebbe partito un altro povero

contadino del Sud. Si tratta, quindi, di un principio stravolgente, costituzionalmente non accettabile, che sposta la visione dal singolo titolare di un diritto, e quindi di un dovere, alla famiglia, che nel suo complesso risponde.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 4:

#### Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri;

«8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente.».

2. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cappuzzo un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

CAPPUZZO. Propongo la soppressione dell'intero articolo 4 perchè la modifica in esso contenuta comporta una indiscriminata concessione della dispensa indipendentemente dalle condizioni economiche familiari. Quindi, il provvedimento sotto il profilo sociale è discriminatorio nei confronti di chi potrebbe avere maggior titolo alla dispensa. La mia è un'osservazione che non riguarda tanto l'interesse dell'istituzione quanto l'interesse più generale dell'equità e della giustizia.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Poli, fatto proprio dal senatore Cappuzzo, tendente ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 1981, n. 834;» le parole: «qualora con la partenza dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza».

CAPPUZZO. Tale emendamento tende a mantenere questo beneficio, ma solo in caso di effettiva necessità; infatti l'estensione del beneficio anche ai giovani responsabili del mantenimento e del sostegno della famiglia ma non unici produttori di reddito appare eccessivamente permissivo e produrrebbe un incremento delle domande di dispensa con riflessi assai negativi sulle Forze armate. Inoltre la modifica consentirebbe agli interessati di preconstituirsì la situazione per invocare il beneficio della dispensa.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su questo emendamento.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo un emendamento sostitutivo dell'articolo di diverso tenore.

La mia preoccupazione è che l'emendamento che andrò a proporre venga precluso dall'eventuale soppressione dell'articolo 4; ho riferito l'emendamento all'articolo 4 al solo fine di trovare una collocazione per la norma che vorrei fosse introdotta, per cui pregherei il Presidente di mettere in votazione prima la soppressione dell'articolo 4, cui sono comunque favorevole per le motivazioni già illustrate.

La nuova formulazione che propongo dell'articolo 4 è la seguente: il secondo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191 è sostituito dai seguenti:

«In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia.

Nella stessa occasione il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dalla ferma di leva i giovani arruolati che risultino residenti in comuni colpiti da gravi calamità naturali ovvero che siano stati vittime di sequestro per un periodo di almeno due mesi.

Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma».

IANNI, *relatore alla Commissione*. Sono esterrefatto per ciò che ha appena detto il rappresentante del Governo. Nella seduta precedente il sottosegretario Mastella aveva invitato la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo licenziato dalla Camera e da questo invito deriva il mio comportamento: ho espresso parere favorevole anche a seguito della raccomandazione del Sottosegretario. Mi si consenta di dire che è quanto meno strano che il Governo a distanza di qualche mese cambi atteggiamento, portando anche fuori strada la condotta del relatore.

Desidero ricordare che nella scorsa seduta, benchè vi fossero alcune perplessità su determinati articoli da parte dei componenti della Commissione, il sottosegretario Mastella ci invitò a dare immediata approvazione al provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il comportamento del Governo non è in contraddizione con la posizione precedentemente espressa, che ritengo fosse motivata dalla esigenza di giungere con rapidità all'approvazione definitiva del testo avendo già ricevuto quest'ultimo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia, poichè ci stiamo orientando nel senso di modificare il provvedimento, lo sforzo del Governo, a questo punto, è quello di partecipare attivamente al miglioramento del testo.

Lo scopo dell'emendamento è di recepire il contenuto del disegno di legge presentato dal senatore Franza e da altri, aggiungendo accanto al problema dei sequestri quello delle calamità naturali. L'emendamento va a inserirsi nel secondo comma dell'articolo 22 con la menzione esplicita di questi due casi.

GIACCHÈ. Proporrei di accantonare anche l'articolo 4 per la portata delle innovazioni che potrebbero essere introdotte. Credo che la questione sia molto complessa, in quanto anche a mio avviso con l'articolo 4 si tenta di compiere una operazione non molto convincente trasformando in diritto ciò che noi avevamo previsto nella legge n. 958 come facoltà in caso di esubero, per di più eliminando il vincolo della perdita dei mezzi di sussistenza.

Quindi, mi pare abbastanza chiaro che dal punto di vista della obbligatorietà del servizio di leva sia una norma difficilmente accettabile. Può inoltre essere tranquillamente respinta perchè già la legge n. 958 stabilisce i criteri prioritari per la dispensa nei casi in cui questa situazione si verifichi.

Penso inoltre che la questione debba essere valutata più attentamente, poichè la proposta testè avanzata dal Governo ha delle implicazioni gravi nel senso che, a parte che conferisce una certa discrezionalità al Governo che invece nella legge n. 958 era stata ricondotta a criteri precisi e prestabiliti, ripropone la questione dei sequestri in termini inaccettabili, cioè sulla base della durata del sequestro, mentre invece la norma in materia potrebbe prevedere il sequestro tra le possibilità discrezionali di concessione dell'esonero e comunque a domanda.

Soprattutto sono perplesso sulla questione delle calamità naturali: il Sottosegretario dovrebbe sapere che, in seguito al terremoto nelle zone meridionali, l'esercito è stato costretto a reclutare in altre regioni d'Italia anche giovani che avrebbero dovuto essere dispensati dalla leva per mantenere la famiglia. Non hanno potuto essere dispensati perchè in seguito al terremoto vi sono state esenzioni di intere classi di leva per le zone colpite con un'alterazione che ha creato molto allarme e interesse degli uffici competenti del Ministero perchè quella norma venisse soppressa. Tant'è vero che, nel caso della Valtellina, si è adottata un'altra normativa, secondo la quale questi giovani dovevano svolgere il servizio militare nella zona di residenza e non essere esentati.

Per tali motivi vorrei poter valutare più attentamente l'emendamento del Governo. Chiedo, pertanto, il momentaneo accantonamento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, l'articolo 4 è accantonato.

Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

«Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.

I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali.».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cappuzzo un emendamento interamente soppressivo.

CAPPUZZO. Signor Presidente, la ragione per cui ho presentato un emendamento soppressivo è molto semplice. La previsione legislativa delle modalità di computo dei redditi toglie alla norma la necessaria elasticità in caso di particolari esigenze. Inoltre, voglio far notare che l'Amministrazione già opera nel senso indicato. Non si riesce quindi a capire la necessità dell'inserimento di questo articolo 5 per aspetti già largamente previsti. Non si comprende, altresì, per quale ragione si debba eliminare quella elasticità che in fondo va incontro alle esigenze dei cittadini.

GIACCHÈ. Nell'articolo si dice che i livelli di reddito vanno calcolati su base familiare. È vero che si tratta di un qualcosa di pleonastico (giacchè non vedo in quale altro modo dovrebbero essere calcolati), tuttavia non mi sembra il caso di eliminare questo articolo soltanto perchè contiene una ripetizione, introdotta forse *ad abundantiam*.

CAPPUZZO. L'articolo potrebbe essere fonte di possibili equivoci interpretativi nel caso, ad esempio, di famiglie in via di separazione o già separate. Quindi è rischioso introdurre una tale dizione prescindendo

dal quadro di riferimento generale in cui il provvedimento va ad incidere, dando luogo sicuramente a contenzioso.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.  
Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 6:

#### Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo».

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7:

#### Art. 7.

1. All'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Cappuzzo e Poli un emendamento interamente soppressivo.

CAPPUZZO. Ho proposto la soppressione dell'articolo ricordando che attualmente è dispensato dalla ferma di leva solo il figlio unico convivente con genitore affetto da *handicap*. La norma proposta è invece volta a dispensare l'unico figlio convivente, quindi ve ne potrebbero essere altri non conviventi.

La modifica potrebbe determinare situazioni di comodo difficilmente controllabili, depauperando ulteriormente il gettito di leva.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

CAPPUZZO. La modifica della legge n. 958 è solo apparentemente di poco conto, ma in realtà essa stravolge la normativa e favorisce situazioni poco chiare. Si tratta di una disposizione immorale!

IANNI, *relatore alla Commissione*. Voglio motivare il mio avviso contrario all'emendamento. Io comprendo che si possa vedere un profilo negativo in ciascuno degli articoli ma, se ad esempio i figli sono 4 di cui 3 vivono all'estero, il figlio unico convivente, ove fosse soppresso l'articolo in esame, dovrebbe partire per il servizio di leva. Ecco l'aspetto sociale del problema. Se ragioniamo tenendo conto solo di eventuali comportamenti fraudolenti, rischiamo di penalizzare effettive situazioni di disagio.

CAPPUZZO. Ma in casi di questo genere si potrebbe affidare alla discrezionalità del Ministro l'eventualità di intervenire o meno. Ripeto, la norma mi sembra palesemente immorale.

GIACCHÈ. Io ritengo che si possa essere contrari con tranquillità all'emendamento proposto dal senatore Cappuzzo, perchè la legge n. 958, soprattutto riguardo all'articolo che si modifica, è stata il risultato di un equilibrio tra varie esigenze; e non mi pare che nell'esperienza trascorsa siano mai insorti problemi del tipo di quelli ai quali fa riferimento il senatore Cappuzzo. Peraltro è da notare che oltre agli alinea *a)*, *b)* e *c)* è previsto anche l'alinea *d)* relativo alle accertate difficoltà economiche familiari, che può essere invocato. Casi del genere mi risulta che si siano verificati: chi non rientrava nelle previsioni degli alinea precedenti ha potuto avvalersi dell'alinea *d)* ed a ciò è stato consigliato addirittura dagli uffici di leva.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 8:

#### Art. 8.

1. All'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* responsabile determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia;».

Il senatore Cappuzzo propone la soppressione di questo articolo.

CAPPUZZO. Signor Presidente, la modifica della legge n. 958 di cui propongo la soppressione, estendendo il beneficio della dispensa ai giovani responsabili del sostentamento della famiglia, ma non unici, appare eccessiva e suscettibile di favorire l'aumento del numero delle domande, con effetti negativi sulle Forze armate, anche a causa del noto decremento del gettito di leva.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla Commissione.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 9, cui sono state apportate delle modifiche puramente formali.

#### Art. 9.

1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.»

**È approvato.**

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella scorsa seduta era già stato illustrato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo 9-*bis* dopo l'articolo 9 da parte del senatore Giacchè:

«Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo 9-*bis*:

“1. L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause sono esonerati dal servizio militare.

2. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio o del lavoro di prima categoria e di seconda categoria.

3. I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio».

GIACCHÈ. Intanto vorrei precisare che l'emendamento aggiuntivo in esame reca, oltre alla mia, la firma del senatore Bozzello Verole.

Si tratta di modificare l'articolo 9 della legge del 2 maggio 1984, n. 111, che stabiliva che l'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio fossero esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio di invalidi per servizio di prima o di seconda categoria, su richiesta del genitore e tale beneficio è esteso anche al secondo figlio maschio.

In primo luogo propongo di eliminare le parole: «su richiesta del genitore», perchè chi deve fare tale domanda è senz'altro maggiorenne e poi sottolineo che la legge riguarda chi è morto o caduto sul lavoro o deceduto per causa di lavoro soltanto se dipendente da azienda pubblica. Ciò crea una grave ingiustizia perchè il figlio del soggetto deceduto sul lavoro dipendente da un'azienda privata non ha diritto a beneficiare della dispensa; pertanto questi benefici vanno estesi anche al figlio di un lavoratore morto sul lavoro dipendente da un'azienda privata.

È quindi fundamentalmente una ragione di giustizia che mi ha spinto, insieme con il collega Bozzello Verole, a presentare questo emendamento aggiuntivo.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi riallaccio alla dichiarazione che ho fatto l'inizio; secondo me la questione va ricondotta all'interno dell'articolo 22 della legge n. 191, trasferendo in quell'articolo anche l'attuale contenuto dell'articolo 9 della legge n. 111. Aggiungerei inoltre la proposta di eliminare la formula «sono esonerati dal servizio militare», riconducendo tutta la casistica all'interno della dispensa dal servizio militare.

Propongo, quindi, che l'articolo 9 della legge n. 111 venga abrogato e che si aggiunga un ulteriore comma all'articolo 22 della legge n. 191 prevedendo quanto proposto dal senatore Giacchè.

GIACCHÈ. Sono d'accordo con la proposta del rappresentante del Governo.

Pertanto, accogliendo il suggerimento del sottosegretario Meoli, riformulo il mio emendamento in tal senso:

1. L'articolo 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è abrogato.
2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
  - «10) primo o secondo figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
  - 11) primo o secondo figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima o seconda categoria».

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento, così riformulato.

FERRARA Maurizio. Voglio fare un'osservazione di carattere personale. Questi criteri del primo o del secondo figlio maschio non mi convincono: è solo un fatto anagrafico; che importanza ha che sia primo o secondo? A mio avviso l'esonero o la dispensa devono spettare al figlio che contribuisce a mantenere la madre o il padre, anche se è il terzo o il quinto.

Essere il primo o il secondo figlio non è un merito, è soltanto una condizione e in sè non significa niente, è un caso genetico. Al contrario il criterio deve essere basato sulla giustizia sociale.

GIACCHÈ. Tutta la legge n. 191 è costruita sul criterio del primo o del secondo figlio maschio.

FERRARA Maurizio. È sbagliata, a mio avviso è una concezione sociologica sciocca che va superata. La primogenitura è sparita dalla legislazione italiana e non vedo perchè debba essere mantenuta in materia di esonero dalla leva. La norma dovrebbe essere indirizzata al figlio che sostiene effettivamente la famiglia, che sia il primo o l'ultimo.

Il problema è il criterio che si adotta e noi dobbiamo sceglierne uno che privilegi quei giovani che svolgono una funzione all'interno della famiglia, cioè che mantengono i genitori o i fratelli più piccoli.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il criterio ispiratore di tutti gli altri casi è quello del sostegno alla situazione economica familiare. Ci inseriamo su una realtà esistente, quella della legge n. 111 del 1984 che, non facendo alcun riferimento alla situazione di sostentamento, ma a fronte di un caduto in servizio, prevede che il primo figlio maschio sia esonerato dal servizio militare. Il movente in questo caso non è rappresentato dalla situazione economica, ma dal fatto che si sia verificato un evento luttuoso in determinate condizioni.

Anche sulla base di quanto ha affermato il senatore Ferrara, a me sembra che si andrebbe a creare una sperequazione enorme perchè l'esenzione di questi giovani dal servizio militare vorrebbe dire che in futuro, nel caso di conflitto, non potrebbero essere chiamati. A mio avviso è eccessivo l'inserimento del secondo figlio.

GIACCHÈ. Era contenuto già nella legge n. 111.

FERRARA Maurizio. Dovrebbe valere un concetto di merito secondo il quale è esentato quello dei figli che fornisce il maggior contributo al mantenimento della famiglia.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo giuste tali obiezioni.

GIACCHÈ. Propongo che laddove si dice «primo o secondo» sia scritto invece «primo o altro».

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Allora sarebbe sufficiente dire uno dei figli.

CAPPUZZO. Ma in tal caso, ove il secondo per ipotesi sia non idoneo alla leva, si opterebbe per il terzo? Si potrebbe determinare confusione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento nel testo riformulato dal senatore Giacchè, con la precisazione suggerita dal Governo:

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

1. L'articolo 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un ulteriore articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Pierri:

Art. 9-ter.

1. I portatori di *handicaps* gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.

PIERRI. L'attuale procedura cui sono sottoposti i portatori di *handicaps* determina a danno di questi e dei rispettivi familiari gravi situazioni di frustrazione e di *choc*. È questa la motivazione dell'emendamento che ho presentato.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è favorevole.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere l'articolo 9-ter dopo l'articolo 9, presentato dal senatore Pierri.

**È approvato.**

Riprendiamo ora l'esame degli articoli 1 e 4 che avevamo precedentemente accantonato.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 4, sul quale il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo, già illustrato.

È stato inoltre presentato un emendamento soppressivo da parte del senatore Cappuzzo.

CAPPUZZO. Anch'io ho già illustrato questo emendamento, ma insisto sul fatto che la norma dell'articolo così come è stata formulata porta ad una indiscriminata concessione del beneficio della dispensa, indipendentemente dalle condizioni economiche familiari ed è dal punto di vista sociale inaccettabile.

PRESIDENTE. Il relatore si è già dichiarato contrario all'emendamento soppressivo del senatore Cappuzzo.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Riguardo al contenuto dell'emendamento tengo a sottolineare che sono sensibile alle osservazioni che riguardano le calamità naturali avanzate dal senatore Giacchè, nonché all'esigenza che, circa la previsione del sequestro, si formulino indicazioni generiche al posto della previsione precisa di un periodo di privazione della libertà personale di almeno due mesi.

Con il secondo periodo dell'emendamento vi è un chiaro riferimento al disegno di legge del senatore Franza, anche se formulato diversamente.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sulla previsione delle calamità naturali anche perchè di fronte a particolari e gravi disastri, credo ci siano gli strumenti per procedere all'esonero. Però non formulerei in questo modo la norma, perchè potrebbe prestarsi a particolari manipolazioni.

Per quel che riguarda i sequestri darei più importanza alle particolari condizioni psichiche del soggetto, specificando che la dispensa può essere ottenuta a domanda, perchè potrebbe esserci anche il caso del giovane che vuole fare il servizio militare per reinserirsi in un contesto sociale.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge del senatore Franza prevedeva che fossero dispensati dal servizio di leva coloro che siano stati vittime del reato di sequestro di persona e che, a causa di tale reato, o come diretta conseguenza di esso, siano stati privati della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno 60 giorni. Proporrei alla Commissione di eliminare quest'ultimo riferimento ai 60 giorni.

GIACCHÈ. Il secondo periodo dell'emendamento non ha senso perchè in occasione della chiamata alla leva il Ministro deve rispondere ad esigenze generali, mentre il problema del sequestro è un fatto soggettivo, che non riguarda la chiamata alla leva; deve essere una norma a parte, che preveda che possano essere esonerati dal servizio di leva, a domanda, coloro che sono stati vittime del reato di sequestro di persona e che a causa di tale reato, e come diretta conseguenza di esso, siano stati consistentemente privati della condizione di normale salute fisio-psichica. Propongo di usare la parola «possono», perchè deve essere una facoltà discrezionale del Ministro.

CAPPUZZO. Voglio comunicare alla Commissione che mi è capitato di essere stato sollecitato per favorire l'inserimento nell'elenco degli arruolati, di una vittima di sequestro. È il caso del figlio del generale Calissoni, che si è sottoposto a numerosi interventi chirurgici per la ricostruzione dell'orecchio ed ha prestato servizio in qualità di ufficiale dei Carabinieri perchè si voleva inserire in un contesto vivo dopo l'amara esperienza del sequestro. Inoltre voglio richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nel nostro paese non sarebbe da escludere la possibilità del ricorso all'espedito della messa in atto di «sequestri fasulli». In tali casi la discrezionalità del Ministro è così ampia che non è opportuno legiferare. Intanto non è opportuno ricordare alla gente che esistono i sequestri di persona, perchè in un paese serio non si legifera sui sequestri di persona, è un'offesa alla comunità civile.

Allora perchè non dobbiamo pensare ad altre categorie, che hanno ancora più diritto? Prendiamo il caso delle famiglie che vivono il dramma della droga, nelle quali tutti i figli, anche non tossicodipendenti, partecipano a questo dramma. Facciamo l'esempio di una famiglia che abbia due figli tossicodipendenti su tre; per quale motivo il terzo dovrebbe fare il servizio militare? Si tratta di un caso ancor più grave di quello del sequestro.

GIACCHÈ. Sono contrario soltanto sulla considerazione secondo cui il problema non sarebbe rappresentato dai sequestri ma dal fatto di parlarne, dando quasi la colpa alla stampa di quanto accade. A mio avviso si potrebbe usare la formulazione: «possono essere esonerati a

domanda» senza fissare un termine che potrebbe consentire di aprire «un'industria dei sequestri» per 61 giorni.

CAPPUZZO. Siamo attenti. Non vorrei leggere che nell'Aspromonte viene organizzata una tale attività. Teniamo presente anche la situazione dell'ordine pubblico.

Vi sono casi assai più gravi da considerare, quale ad esempio quello della droga. C'è sempre d'altronde la discrezionalità del Ministro per valutare determinati casi e ci sono i consultori psicologici che vanno valorizzati.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Poli, fatto proprio dal senatore Cappuzzo, tendente ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 1981, n. 834;» le parole: «qualora con la partenza dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza».

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Resta ora da esaminare l'articolo unico del disegno di legge n. 2104.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Si tratta, a mio avviso, di questione assai delicata che andrebbe ulteriormente approfondita.

CAPPUZZO. Ribadisco la mia perplessità sull'opportunità di prevedere in via normativa un ulteriore specifico caso di dispensa per fattispecie, certo gravi, che potrebbero essere ricomprese nell'ambito del potere discrezionale attribuito al Ministro della difesa.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è tendenzialmente contrario al disegno di legge n. 2104 e concorda con le perplessità testè manifestate dal senatore Cappuzzo.

FERRARA Maurizio. L'osservazione del senatore Cappuzzo è fondata. I criteri debbono essere pochi e chiari (o per decisione dello Stato, qualora esso riconosca che una certa categoria debba avere la dispensa o l'esonero, o su domanda) e non possono essere infiniti. Infatti c'è la categoria dei motivi di salute che comprende sia coloro che hanno un *handicap* di tipo fisico sia coloro che subiscono i traumi di una situazione successiva al sequestro o di una vicenda personale legata alla tossicodipendenza. Si tratta sempre di un dissesto della salute.

La mia proposta è quella di non addentrarci in una casistica che potrebbe diventare infinita, perchè andremmo a creare la categoria dei sequestrati, quella dei tossicodipendenti (ed in questo caso si dovrebbe poi vedere per quale tipo di tossicodipendenza) e via dicendo. Mi fermerei, pertanto, a criteri generali, quali quelli della salute e della situazione economica. Per i restanti casi, di volta in volta vi sarà la possibilità per il cittadino di esporre il proprio caso che verrà esaminato dall'Amministrazione della difesa.

**PRESIDENTE.** Proporrei, sulla base degli orientamenti scaturiti dalla discussione, di procedere in futuro alla trattazione del disegno di legge n. 2104, separatamente dal disegno di legge n. 2265.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 2265.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, nel testo modificato, con l'avvertenza che l'Ufficio di Presidenza provvederà alle opportune variazioni nella numerazione degli articoli.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**